



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E  
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.  
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E  
DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.**

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 27.2.2008***

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 93 DEL 29.12.2009**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 53 DEL 29.11.2010**

N.B. In corsivo sono riportate le modifiche al testo dell'articolo approvato.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



## **TITOLO I -**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, integrando la disciplina contenuta nel d. lgs 15 novembre 1993 , n° 507.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo citato nel comma 1.
3. Il presente regolamento è composto da due parti: nella prima parte sono regolati gli aspetti riguardanti i manufatti pubblicitari, mentre nella seconda parte, detta "Piano Generale degli Impianti", sono disciplinati gli aspetti tecnici, le caratteristiche e la collocazione dei cartelli pubblicitari all'interno del territorio comunale.

#### **Art. 2 - Classificazione del Comune**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2006 (9082 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Monticello Conte Otto, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V tra quelle previste dall'art. 2 del d. lgs 15 novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 3 - Categoria delle località e maggiorazione**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Monticello Conte Otto sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località come delimitate nell'allegato "A" al presente regolamento tenendo presente che la categoria speciale non supera una superficie superiore al 35% di quella del centro abitato di cui all'art. 4 del d. lgs. 285/92 (Codice della Strada).
3. Appartiene alla categoria normale la parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

#### **Art. 4 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni**

1. Il Comune di Monticello Conte Otto può gestire il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni tramite impresa iscritta all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. Tale impresa è individuata tramite procedura competitiva, ad eccezione dei casi in cui la legge preveda diverse modalità di affidamento.
2. Il Comune può procedere a controlli e verifiche in ogni momento sulla gestione del servizio affidato all'esterno.
3. La ditta affidataria del servizio è tenuta all'osservanza del presente Regolamento prima di procedere alla riscossione del tributo.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

4. La ditta affidataria prima di riscuotere l'imposta sulla pubblicità deve accertare che il manufatto pubblicitario sia stato regolarmente autorizzato e/o concesso dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni**

1. L'imposta sulla pubblicità e le tariffe sulle pubbliche affissioni nonché le maggiorazioni previste, sono regolate dal D. lgs 507/93, dal presente regolamento, nonché dalle deliberazioni comunali di fissazione delle tariffe.

## **Art. 6 - Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento di autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari.**

1. Per gli atti presentati direttamente agli sportelli dell'Ufficio o inviati a mezzo posta, la data di presentazione è quella di ricevimento degli stessi.
2. Il termine per il procedimento, stabilito in 60 giorni dall'art. 53, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, decorre dalla data di presentazione della domanda.
3. Qualora il suddetto termine non venisse rispettato, per motivi riconducibili a fattori esterni all'Ufficio, il responsabile del procedimento dovrà comunicare la sospensione della pratica al richiedente elencando gli elementi ostativi.
4. La comunicazione del parere contrario ad una istanza presentata, deve essere preceduta da una comunicazione dei motivi ostativi al non accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 7 - Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, sono definiti mezzi pubblicitari o manufatti pubblicitari, quelli indicati nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, sono disciplinate dal presente Regolamento.

## **Art. 8 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni dovrà essere destinata per non più del dieci per cento (10%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per non più del novanta per cento (90%) alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il cinquanta per cento (50%) della superficie degli impianti pubblici di natura commerciale di cui al comma 1.
3. Nel territorio del Comune, la superficie degli impianti attualmente in essere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del d. lgs n° 507/93, è fissata in mq 12 ogni 1000 abitanti. Poiché alla data del 31/12/2006 la popolazione residente nel Comune di Monticello Conte Otto risulta di 9082 abitanti, ne consegue che la superficie degli impianti ammonta a tutt'oggi a complessivi mq 108,98.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

4. La necessità di aumentare e di riordinare il comparto affissivo è data, da una parte, dall'esigenza sempre più decisa e marcata di aziende che operano nel settore commerciale di reclamizzare i propri prodotti e, dall'altra, dalla volontà del Comune di promuovere le proprie iniziative. Ne l'aumento fino a 30 mq della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni per ogni 1000 abitanti così ripartiti:
  - Affissioni istituzionali mq 27,25 pari al 10%
  - Affissioni commerciali mq 122,61 pari al 45%
  - Affissioni dirette mq 122,61 pari al 45%
5. Nelle affissioni istituzionali non sono compresi gli spazi adibiti a necrologi, impianti elettorali, gli impianti denominati fermate bus e pensiline, gli impianti siti all'interno del demanio ferroviario, gli impianti situati all'interno del demanio A.N.A.S. e quelli in concessione alla Società Autostrade.
6. La Giunta Comunale può variare in ogni momento le percentuali sopra riportate.

## **Art. 9 - Impianti per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 8, è consentita l'attribuzione di spazi a privati, selezionati a mezzo di apposita procedura competitiva, per l'effettuazione di affissioni dirette di manifesti.
2. La concessione sarà disciplinata da apposita convenzione nella quale andranno precisati il numero, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per garantire un corretto svolgimento del servizio.
3. La concessione comporta il pagamento di un canone nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, nonché il pagamento dell'imposta di pubblicità. Il canone di occupazione suolo è assorbito dal citato canone concessorio.

## **Art. 10 - Piano generale degli impianti**

1. Il piano generale degli impianti disciplina la distribuzione degli impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti.

## **Art. 11 - Pubblicità abusiva**

1. E' considerata abusiva la pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero affissa al di fuori dei luoghi a ciò riservati ad approvati dal Comune o, ancora non conforme alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. E' considerata difforme la pubblicità esposta in maniera non conforme alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, dimensioni, sistemazione.
3. E' altresì considerata abusiva la pubblicità per la quale siano stati omessi i dovuti pagamenti e le dovute dichiarazioni previsti per legge.
4. Similmente si considera abusiva ogni variazione apportata alla pubblicità già in opera e non dichiarata al Comune, nonché la pubblicità dichiarata cessata e non rimossa.
5. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi d'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione di avvio di procedimento di rimozione; in caso di inadempienza, il Comune effettua, anche indipendentemente



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs 507/93, la immediata copertura della pubblicità abusiva, con addebito agli stessi soggetti passivi o ai responsabili dell'abuso delle spese sostenute, oltre alla contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie.

6. Sono equiparate alle affissioni abusive anche le scritte murali.
7. Gli agenti accertatori, prima di elevare il verbale di contestazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 285/92, possono inviare lettera di diffida al responsabile dell'abuso o al fruitore del messaggio pubblicitario, intimando la rimozione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Tale intimazione ha titolo esecutivo in caso di mancato pagamento delle spese di rimozione sostenute dall'Amministrazione per la rimozione del materiale abusivo non rimosso dai responsabili dell'illecito.

## **Art. 12 - Autorizzazioni**

1. L'effettuazione della pubblicità, richiede comunque una preventiva autorizzazione o concessione comunale anche nel caso sia considerata esente dal pagamento dell'imposta; comunque, l'autorizzazione all'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve essere rilasciata prima della dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.lgs 507/93 e del pagamento dell'eventuale imposta sulla pubblicità.
2. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile da strade o piazze pubbliche.
3. Non è richiesta la preventiva autorizzazione comunale per la pubblicità temporanea o permanente posta all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli impianti sportivi, delle fiere.
4. Nel caso di cambio gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda, il subentrante deve fare preventiva richiesta di autorizzazione o di cambio di titolarità prima di usufruire del materiale pubblicitario.
5. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione tutte le forme pubblicitarie indicanti i prezzi dei prodotti venduti, l'indicazione degli orari di apertura e tutte le altre informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti purché non contengano alcun messaggio pubblicitario e che nel complesso non superino il 1/2 mq per vetrina o porta ingresso.

## **Art. 13 - Divieti e limitazioni**

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 495/92, è vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante.
2. E' consentita, previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale, la diffusione sonora dei soli messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico nonché a eventi promossi o patrocinati dal Comune. Tale pubblicità fonica è ammessa dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
3. Sono vietati il lancio e la distribuzione di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto il tergicristallo degli autoveicoli in sosta.
4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g e 56, comma 2 lettera d del D.lgs 285/92 e artt. 203, comma 2 lettera q e 204, comma 2 lettera s del D.P.R. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

## **Art. 14 - Rimozione materiale abusivo**



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

1. Qualsiasi forma pubblicitaria abusiva sia dal punto di vista autorizzativo o concessorio che dal punto di vista fiscale, sarà rimossa o coperta ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 285/92 e dell'art. 24 del D.lgs 507/93 e con procedura prevista dall'art. 11 del presente Regolamento.

## **Art. 15 - Revoca della concessione o autorizzazione**

1. L'Amministrazione Comunale può ordinare, con appositi provvedimenti amministrativi, sentiti i competenti uffici comunali, lo spostamento, la rimozione o il ridimensionamento del materiale pubblicitario, dei mezzi pubblicitari, delle tabelle per le affissioni, già installati, per sopravvenute esigenze estetiche, panoramiche, ambientali, di viabilità, per motivi connessi allo svolgimento di un pubblico servizio o per ragioni di pubblico interesse.
2. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine fissato nell'atto amministrativo. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali supporti e sostegni e comprendere il ripristino dello stato di fatto.
3. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine impartito nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo e rimosso secondo quanto stabilito dall'art. 14.

## **Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

1. Per la pubblicità effettuata su beni di proprietà Comunale o dati in godimento al Comune, ovvero sui beni appartenenti al demanio comunale, oltre all'imposta di pubblicità è dovuto il canone di concessione o il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, ove applicabili.

## **Art. 17 - Pubblicità effettuata nell'ambito dei cantieri**

1. La pubblicità effettuata nei cantieri edili dovrà essere autorizzata in forma temporanea per periodi non superiori all'anno e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato.
2. Anche i cartelli che pubblicizzano vendite e locazioni di immobili dovranno rispettare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. E' concesso un solo cartello delle tipologie di cui ai precedenti due commi per ogni sito o per via; essi dovranno trovare collocazione solo all'interno dell'area di cantiere o presso l'immobile in vendita o in affitto.
4. E' pertanto vietata l'installazione di detti cartelli fuori dall'ambito di cui al comma 3.
5. Non deve essere autorizzata l'esposizione dei cartelli informativi di cantiere imposti dalla normativa. Gli stessi non sono ordinariamente assoggettati all'imposta sulla pubblicità: se di dimensione superiore a cm. 100x100, invece, scontano l'imposta in quanto da ritenersi mezzo pubblicitario.

## **Art. 18 - Controllo e verifiche del materiale esposto.**

1. Il Comune può procedere, in ogni momento, al controllo del materiale pubblicitario e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'avvenuto rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **Art. 19 - Sanzioni e contenzioso**

1. Si fa esplicito rinvio alla disciplina di legge per quanto concerne la disciplina della procedura contenziosa, dell'azione giudiziaria, del procedimento esecutivo e del periodo di prescrizione, sia in ordine alla pubblicità che alle pubbliche affissioni.

## **Art. 20 - Responsabilità del Comune**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti, possano derivare a persone o cose.
2. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dal contenuto della pubblicità e/o dell'affissione, non avendo alcun potere di censura su di esso.

## **Art. 21 - Norme transitorie**

1. I mezzi pubblicitari già autorizzati e in contrasto con le normative vigenti, possono essere mantenuti in essere anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento e del Codice della Strada fino alla richiesta di modifica del manufatto in merito a dimensioni, tipologia, messaggi o cambi di titolarità;



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

### **Art. 22 - Disposizioni generali**

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari così come meglio definiti dall'art. 47 del Regolamento del Codice della Strada, nei limiti consentiti dal presente Regolamento ed in osservanza alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'autorizzazione amministrativa rilasciata dal settore preposto è necessaria per qualsiasi forma pubblicitaria, fatta eccezione per quelle indicate all'art. 12 comma 5 del presente Regolamento.
3. Qualora il manufatto pubblicitario ricada su area demaniale e/o del patrimonio indisponibile, contestualmente all'autorizzazione verrà rilasciata anche la concessione che comporta il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tale documento, che deve essere predisposto dall'ufficio preposto, assume una duplice valenza (autorizzatoria e concessoria).

### **Art. 23 - Domanda di autorizzazione**

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, realizzata e supportata con qualsiasi materiale, di tipologia permanente o temporanea su suolo pubblico o privato, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune, rilasciata, previa presentazione di apposita domanda, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
2. Se il manufatto pubblicitario si colloca su strada comunale ma visibile anche da altra strada di proprietà di altro ente, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. Diversamente, se il manufatto pubblicitario ricade su strada diversa da quella comunale ma visibile da quest'ultima, il competente ufficio comunale è tenuto, previa apposita richiesta in carta semplice corredata da bozzetto del manufatto e planimetria della zona, a rilasciare un provvedimento, contrario o favorevole, al richiedente. La mancata richiesta di nulla osta al Comune per un mezzo pubblicitario su strada di altro ente diverso dal Comune, comporterà la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
3. La domanda di autorizzazione o concessione per l'installazione di un mezzo pubblicitario dovrà essere compilata su apposito modello, preferibilmente messo a disposizione dal Comune, in carta legale completa di tutti i dati identificativi del richiedente. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) progetto del manufatto completo di colori, dimensioni, caratteristiche tecniche, tipologia del mezzo pubblicitario;
  - b) planimetria della zona;
  - c) foto di dove andrà a collocarsi il manufatto;
  - d) dichiarazione di essere a conoscenza e di rispettare le norme del Codice della Strada;
  - e) per i manufatti pubblicitari luminosi o illuminati, una dichiarazione fatta dal richiedente che attesti che i materiali e i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto della legge n° 46/90 (sicurezza degli impianti);
  - f) per i manufatti pubblicitari posti a "bandiera", un'autocertificazione da compilarsi ai sensi dell'art. 47 della legge 445/2000, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento;
  - g) per i gestori di locali di somministrazione di alimenti e bevande, fotocopia dell'autorizzazione a svolgere l'attività di somministrazione;
  - h) per le targhe professionali di medici, psicologi, veterinari, studi poliambulatoriali ecc. l'autorizzazione sanitaria;



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

- i) per manufatti pubblicitari che per loro caratteristica hanno necessità di essere collocati nel terreno mediante apposito plinto di fondazione, ordinanza di scavo;
  - j) per palloni aerostatici e simili, autorizzazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
  - k) eventuale nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
  - l) fotocopia versamento "oneri istruttoria";
  - m) qualsiasi altro documento non previsto dall'elenco su indicato, richiesto dall'ufficio se questo lo ritiene indispensabile per l'istruttoria della pratica.
4. Qualora da controlli sul territorio risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, prima del rilascio del provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento per il recupero dell'imposta e alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni. Prima dell'emissione della sanzione amministrativa si dovrà procedere intimando la rimozione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto detto termine il Comune potrà procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario abusivo addebitando le spese di rimozione. L'atto di intimazione costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
  5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il funzionario competente rilascia il previsto provvedimento amministrativo.
  6. L'atto autorizzativo o concessorio deve essere ritirato da parte del richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della conclusione del procedimento.
  7. Dal momento del ritiro dell'autorizzazione o concessione, il richiedente ha 90 giorni di tempo per provvedere all'installazione del materiale pubblicitario richiesto. Scaduto detto termine si provvederà alla revoca dell'autorizzazione o concessione.
  8. Sui cartelli pubblicitari è vietata qualsiasi forma di pubblicità diversa da quella prettamente commerciale. Sono vietate, pertanto, scritte quali "cartelli in cantiere", "cartelli in allestimento" "spazio disponibile" "spazio libero tel...", "pubblicità della ditta proprietaria dell'impianto" ecc..
  9. Per fattispecie di pubblicità temporanea di cantiere o di tipo immobiliare o stendardi per sagre paesane ecc. il rilascio della prevista autorizzazione dovrà avvenire entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta. E' fatto salvo il termine più lungo eventualmente previsto per i casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 24 - Durata dell'autorizzazione**

1. La durata dell'autorizzazione per mezzi pubblicitari di carattere permanente è di tre anni.

## **Art. 25 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Relativamente agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rinvia all'art. 54 del Regolamento del codice della Strada.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **Art. 26 - Disposizioni regolamentari**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, l'ufficio competente in materia di rilascio di autorizzazioni o concessioni pubblicitarie valuterà, di volta in volta, secondo le necessità e in base al tipo di strada, dimensioni, (art. 48 comma 2), caratteristiche di manufatti luminosi (art. 50, comma 4), ubicazione, (art. 51 commi 6 – 8), ubicazione nelle aree di servizio, (art. 52, commi 2 – 11), di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari posti all'interno del centro abitato.

## **Art. 27 - Pagamento e rimborso dell'imposta, denuncia di cessazione**

1. Il pagamento dell'imposta e l'eventuale rimborso si effettuano alle condizioni e con modalità stabilite dal D. Lgs 507/93.

## **Art. 28 - Riduzioni imposta**

1. Le riduzioni dell'imposta di pubblicità sono disciplinate dall'art. 16 del D.Lgs 507/93.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **Art. 29 - Esenzioni dell'imposta**

1. Oltre alla fattispecie prevista all'art. 17 del D.Lgs 507/93, è esente dal tributo ogni mezzo pubblicitario di manifestazioni proprie del Comune.
2. Sono altresì esonerati dall'imposta i mezzi pubblicitari delle organizzazioni non lucrative di unità sociale (ONLUS).
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, sono esonerati dal pagamento del tributo. La richiesta di esonero è condizione indispensabile per poter usufruire dell'agevolazione.

## **Art. 30 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:
  - la cessazione o il trasferimento dell'attività;
  - l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
  - la mancata installazione pubblicitaria entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio;
  - lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;
  - la mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **CAPO III**

# **DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICO O DI USO PUBBLICO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

## **Art. 31 - Classificazione dei mezzi pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, sono definiti mezzi pubblicitari quelli indicati nell'art. 47 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione di pubblicità e delle affissioni visive. Per comodità, qualsiasi forma di pubblicità sarà classificata come manufatto pubblicitario.
2. I mezzi pubblicitari considerati dal presente Regolamento, ad eccezione degli impianti per affissione ed impianti per affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità cosiddetta temporanea, cioè di durata limitata nel tempo che non supera comunque l'anno solare. Tale pubblicità è limitata, pertanto, a manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali ecc. I mezzi utilizzati possono essere di vario genere, ossia ancorati a terra o a parete e ammessi solo per la durata della manifestazione o evento a cui si riferiscono. Al termine della manifestazione il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso o coperto in modo da renderlo inefficace dal punto di vista pubblicitario. E' ammessa la proroga dell'esposizione che dovrà essere concessa a seguito di una nuova richiesta di esposizione. Se nell'arco dell'anno solare il periodo espositivo del mezzo pubblicitario supera i tre mesi si dovrà richiedere, a livello fiscale, il pagamento dell'imposta per l'intero anno solare.

Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i manufatti pubblicitari che per caratteristiche tecniche e di durata, hanno come tipologia manufatti permanenti ovvero stabili nel tempo. Tali manufatti possono essere classificati in cartelli, tabelle murali, insegne, impianti di servizio, impianti porta "preinsegne", ecc. Per tali manufatti si applicherà l'imposta per l'intero anno solare ad eccezione di quei manufatti che vengono dichiarati negli ultimi tre mesi dell'anno. In tal caso l'imposta dovrà essere versata ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs 507/93.

## **Art. 32 - Criteri generali per l'installazione degli impianti pubblicitari e la loro manutenzione.**

1. I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:
  - sicurezza: è necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale;
  - decoro: le norme indicate nel Regolamento dovranno garantire che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale e di quello umano, ma al contrario diventino, nel contesto cittadino, elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine, l'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni dovrà necessariamente prestare attenzione nel valutare una tipologia di manufatto che non contrasti con le altre già esistenti;



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

- ❑ funzionalità: particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfino nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale;
- ❑ forma, colore, materiali, struttura, illuminazione: si fa riferimento esplicito agli articoli 49 e 50 del Regolamento del Codice della Strada D.P.R. 495/92;
- ❑ posizionamento: il posizionamento dei manufatti pubblicitari dovrà avvenire in modo da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 75 mt.. I manufatti pubblicitari cosiddetti "a bandiera", posti cioè perpendicolarmente all'asse strada, se ricadenti su marciapiedi, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a cm 220 dal piano di calpestio; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di cm 450;
- ❑ caratteristiche estetico costruttive: come già riportato all'art. 26 del presente Regolamento, all'interno del centro abitato del Comune saranno, di volta in volta, valutate le migliori soluzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione o concessione tenendo sempre presente però i criteri sopra riportati.

### **Art. 33 - Collocamento di insegne**

1. Le insegne di esercizio devono trovare collocazione nell'unità immobiliare dove ha sede l'attività o nelle sue pertinenze accessorie. E' consigliabile autorizzare l'insegna nell'apposito spazio ricavato sul prospetto della facciata, sul serramento, sul foro o sulla vetrina. L'insegna può trovare collocazione anche su uno spazio diverso ma solo in via del tutto eccezionale e facendo apposita richiesta motivata.
2. Le insegne, collocate nelle zone di particolare pregio ed importanza, devono avere caratteristiche, forme e materiali compatibili con il contesto, con preferenza di lettere scatolari o pantografate. Le dimensioni di tali insegne devono risultare compatibili con le caratteristiche del manufatto e del luogo. L'eventuale illuminazione dovrà essere di tipo indiretto o retroilluminato. Le richieste di insegne illuminate con faretti devono presentare la tipologia dell'impianto illuminante che, comunque, dovrà essere di tipo stilizzato e di minor impatto possibile.
3. La collocazione di insegne su stabili in località non soggette a vincoli di tutela o in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare che si rilevi contrastante con il contesto ambientale circostante.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 del presente Regolamento, possono consentirsi insegne sul tetto di edifici nei soli casi in cui questi rivestano pubblica utilità, quando non sussistono alternative nella posizione per comprovati motivi tecnici e quando sia comprovata da documentazione la presenza sul sopratetto di strutture tipo cabine o montacarichi.
5. Le insegne di esercizio od altri messaggi pubblicitari diffusi con proiettori al laser non devono riflettersi su spazi pubblici e su edifici.
6. Su assiti ed impalcature può essere consentita l'esposizione temporanea di insegne e mezzi pubblicitari, purchè non luminosi od illuminati, preesistenti sul fabbricato ed occultati alla vista dai medesimi assiti ed impalcature fino al termine dei lavori.

### **Art. 34 - Farmacie**

1. Per effetto dell'art. 8, comma 2 della L.R. n° 64/94, in deroga alle norme del Presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie, è consentita l'installazione di un solo manufatto con caratteristica di insegna di esercizio bifacciale luminosa nella via in cui ha sede l'attività.
2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs n° 285/92.

### **Art. 35 - Zone artigianali commerciali ed industriali**



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

1. Nelle zone artigianali, commerciali, industriali ed assimilate, i manufatti pubblicitari che hanno caratteristiche di insegne di esercizio possono essere collocati anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono, fatta eccezione per quelle insegne di notevole ingombro che potrebbero costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici.
2. Nelle zone artigianali, commerciali, industriali, ed assimilate è ammessa l'installazione di impianti per "preinsegne" atti a contenere un numero massimo di 6 "preinsegne" cadauno, in deroga alle norme per le distanze minime fissate dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione, anche nelle intersezioni stradali, per motivi tecnici. Le relative "preinsegne" dovranno riferirsi ad attività operanti nelle zone citate. La collocazione di tali impianti non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

### **Art. 36 - Targhe professionali**

1. Le targhe indicative di attività imprenditoriali o professionali, dovranno avere caratteristiche omogenee per ogni unità edilizia e dovranno essere collocate in appositi portatarghe multipli, installati nell'atrio d'ingresso degli edifici oppure sul rivestimento o a lato dell'ingresso stesso (esclusi elementi strutturali di pregio). E' consigliabile che l'autorizzazione al portatarghe sia richiesta dall'amministratore del condominio o, in mancanza dal proprietario dell'immobile.
2. In assenza di portatarghe, laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, è consentita l'installazione di targhe a parete unicamente per attività libero-professionali o di rappresentanza, raggruppate, se possibile, su un lato dell'ingresso. La valutazione di eventuali soluzioni alternative è affidata all'ufficio tecnico preposto al rilascio delle autorizzazioni, qualora appaia strettamente necessario.

### **Art. 37 - Tende solari installate nelle sedi di attività economiche**

1. Le tende solari, sia che contengano pubblicità e sia che ne siano prive, potranno essere installate nelle sedi di attività economiche, tenuto conto della tipologia di analoghi manufatti già installati in zona. La loro altezza da terra non dovrà essere inferiore a cm 220 e la proiezione della sporgenza massima dovrà distare almeno di cm 50 dal filo esterno del marciapiede.
2. Nelle zone di particolare pregio è consigliabile autorizzare una tipologia di tenda a falda diritta con materiali in tessuto plastificato e con colori tenui.
3. L'installazione di tende è vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o, comunque, limitano la visibilità di segnaletica stradale e/o della toponomastica.

### **Art. 38 - Vetrofanie**

1. Le vetrofanie, proprio per la loro caratteristica, potranno essere posizionate sulle vetrine o su porta ingresso delle attività economiche.

### **Art. 39 - Impianti pubblicitari di servizio**

- 1 L'installazione di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati a orologi, termometri, impianti toponomastici, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, fioriere, transenne parapetonali, impianti porta "preinsegne" ed altri) è ammessa a seguito di:



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

- specifica procedura competitiva per l'assegnazione degli spazi;
  - apposite convenzioni nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'installazione degli impianti di servizio di cui al comma 1 non sostituisce l'atto autorizzatorio o concessorio che dovrà essere comunque rilasciato.
  - 3 Potranno essere, altresì, stipulate convenzioni o indette gare per qualsiasi forma pubblicitaria che troverà opportuna rispondenza con l'evoluzione del mercato.
  - 4 La posizione autorizzata potrà essere modificata a seguito di variazioni apportate alla segnaletica stradale anche successivamente alla data di installazione.
  - 5 Gli impianti di servizio abbinati a palina fermata bus cessano di essere classificati tali quando non siano finalizzati ad individuare una fermata autobus; in tal caso, saranno considerati manufatti pubblicitari a tutti gli effetti e, se mantenuti in essere, dovrà essere presentata apposita richiesta all'ufficio autorizzazioni pubblicitarie del Comune.

## **Art. 40 - Striscioni ed altri mezzi similari**

1. Possono essere installati striscioni solo nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale e solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli ai sensi dell'art. 51, comma 10 del D.P.R. 495/92.

## **Art. 41 - Locandine**

- 1 La pubblicità effettuata con locandine potrà avvenire solo previa timbratura del materiale da esporre da parte del Comune o del concessionario. La timbratura non dovrà essere apposta nel caso di locandine relative a manifestazioni proprie dal Comune.
2. Le locandine devono essere esposte a cura degli interessati esclusivamente all'interno delle vetrine dei locali pubblici o aperti al pubblico.

## **Art. 42 - Volantinaggio**

1. *Si definisce volantino l'elemento realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Entro tale tipologia sono ricompresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.*
2. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili. *E' altresì vietato l'abbandono di volantini lungo le strade nonché la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.*
3. *La distribuzione di volantini nel territorio comunale può essere effettuata esclusivamente "porta a porta" con collocazione degli stessi nelle cassette postali o in appositi contenitori.*



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

4. *Il volantinaggio è subordinato alla presentazione al protocollo comunale di idonea comunicazione, con il modulo previsto. La stessa deve pervenire almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti elementi :*

- a. generalità complete e codice fiscale del richiedente;*
- b. periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);*
- c. dichiarazione della zona interessata;*
- d. numero dei volantini che si intendono distribuire;*
- e. nominativo di coloro che distribuiscono i volantini;*
- f. copia del volantino allegata;*
- g. attestazione dell'avvenuto pagamento nella misura stabilita dalla Giunta Comunale;*
- h. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del sottoscrittore.*

5. *Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantino è dovuto un contributo la cui misura, commisurata alla quantità di materiale distribuito, è stabilita con provvedimento di Giunta Comunale.*

6. *Il personale addetto deve essere provvisto di copia della comunicazione, per consentire gli opportuni controlli, e di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.*

7. Qualora non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti di cui ai commi precedenti,

responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il richiedente, ovvero la società intestataria della pubblicità.

8. *In ogni caso non potranno svolgere la distribuzione aziende soggette a sanzioni non ancora pagate. E' vietata la distribuzione di volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone. Nel caso di reiterazione della violazioni contestate, l'azienda non potrà eseguire altri interventi.*

9. Alla stessa disciplina è sottoposta l'attività pubblicitaria effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

## **Art. 43 - Pubblicità fonica**

1. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da veicoli in movimento.
2. E' consentita, previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale, la diffusione sonora dei soli messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché a eventi promossi o patrocinati dal Comune. Tale pubblicità fonica è ammessa dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

## **Art. 44 - Pubblicità permanente sui veicoli**

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada, nell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e, ove previsto, al pagamento dell'imposta.
2. E' fatto obbligo presentare la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n° 507/93 che dovrà essere conservata unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta. Tali documenti dovranno essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati ai controlli.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
**- Provincia di Vicenza -**  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **Art. 45 - Pubblicità temporanea sui veicoli**

1. E' vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata in via temporanea mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli e/o carrelli e/o rimorchi adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende, siano essi in sosta che in movimento, ad eccezione di quelli impiegati ed omologati per uso pubblicitario se la pubblicità viene effettuata per conto terzi a titolo oneroso.
2. E', inoltre, vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi e/o carrelli e/o rimorchi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro. Tale divieto non si estende ai veicoli utilizzati dagli spettacoli viaggianti nonché ai messaggi relativi all'attività di gruppi e partiti politici nell'ambito del periodo di propaganda elettorale.
3. La pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea e non di linea non è soggetta ad autorizzazione ma alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n° 507/93 e, ove previsto, al pagamento dell'imposta con l'obbligo di conservare e di esibire dichiarazione ed attestazione di avvenuto pagamento a richiesta degli agenti autorizzati ai controlli.
4. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. G del D.Lgs. n° 285/92 e all'art. 203, comma 2, lett. Q del D.P.R. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Nel caso in cui tale pubblicità non possa essere rimossa od oscurata, tali veicoli dovranno essere ricoverati per la sosta in luoghi dove il messaggio pubblicitario non sia visibile dalla pubblica via.
5. All'interno di auto private poste in vendita, sarà possibile collocare un unico cartello con messaggio del tipo "Vendesi tel.." in posizione da non ostacolare la visibilità al conducente.

## **Art. 46 - Istanze particolari**

1. Per quanto non previsto dal Presente Regolamento, l'ufficio si pronuncerà direttamente su istanze particolari fermo restando l'acquisizione di pareri da parte di uffici comunali competenti in materia.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **TITOLO II - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il Piano generale degli impianti di affissione e altri impianti di pubblicità disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, della tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche;
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

#### **Art. 2 - Zonizzazione**

1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:
  - Centro storico;
  - Centro abitato escluso il centro storico;
  - Aree esterne al centro abitato.

#### **Art. 3 - Classificazione dei mezzi pubblicitari regolati dal piano generale degli impianti**



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**

**- Provincia di Vicenza -**

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

1. I mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento del Codice della Strada, sono così suddivisi:
  - Impianti di affissione pubblica o diretta;
  - Cartelli pubblicitari;
  - Altri mezzi di pubblicità e propaganda.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **CAPO II - IMPIANTI DI AFFISSIONE**

### **Art. 4 - Definizione e quantificazione degli impianti di pubbliche affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune.
2. Lo stato di fatto degli impianti di affissione è il seguente: superficie per affissione pubblica (istituzionale, sociale e commerciale) circa mq 108,98 (pari a 12 mq x 1000 abitanti).
3. La superficie complessiva per ogni 1000 abitanti può essere incrementata in misura adeguata a soddisfare la richiesta di affissione degli utenti, e comunque fino a mq. 272,46 (pari a 30 mq x 1000 abitanti).
4. L'Amministrazione si riserva di modificare i limiti di superficie sopra indicati per adeguarli ad eventuali nuove necessità.
5. La superficie complessiva degli impianti pubblici è destinata per una parte pari al 10% a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per la restante quota pari al 90% ad affissione di natura commerciale.

### **Art. 5 - Definizione e quantificazione degli impianti privati per affissione diretta**

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari.
2. La superficie degli impianti da destinare ad affissioni dirette è computata nel limite quantitativo complessivo di cui al precedente art. 4, comma 5 e non può superare il 50%.
3. Per le affissioni dirette devono essere realizzati impianti uguali o simili ai modelli adottati per le pubbliche affissioni.
4. L'assegnazione ai privati degli spazi per affissione diretta su area pubblica deve avvenire mediante lo svolgimento di apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica secondo i seguenti criteri:
  - a) le localizzazioni sono determinate dall'Amministrazione Comunale in conformità al presente Piano, al Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e nel rispetto dei vincoli urbanistici e del codice della Strada;
  - b) l'atto di aggiudicazione e il contratto valgono come autorizzazione all'installazione a favore della ditta aggiudicataria per il periodo di durata della concessione.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **Art. 6 - Sostituzione degli impianti esistenti**

1. Gli impianti di affissione attualmente installati dovranno essere sostituiti con gli impianti di nuova tipologia tenendo conto dei seguenti criteri:
  - rispetto dei vincoli posti a tutela dei beni culturali di cui alla legislazione vigente, e conseguente rimozione degli impianti posti in deroga a tali vincoli, salvo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela;
  - redistribuzione degli spazi di affissione pubblica in base ai nuovi assetti urbani e della viabilità, nonché dell'ubicazione delle attività commerciali e relativi accessi;
  - adeguamento ai criteri di collocazione ad alle nuove tipologie di impianti.
2. La sostituzione degli impianti pubblici esistenti dovrà avvenire gradualmente compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sulla base dei criteri definiti dal presente Piano.
3. Nelle strade e aree interessate da lavori pubblici gli impianti di affissione che possono interferire con le opere da eseguire devono essere rimossi per il periodo strettamente necessario all'intervento e ricollocati non appena possibile, indipendente dalla complessiva chiusura del cantiere.

## **Art. 7 - Tipologie di impianti per le affissioni caratteristiche e materiali**

1. E' ammessa unicamente l'installazione di impianti per le affissioni delle seguenti tipologie:
  - Cm 70x100 a parete;
  - Cm 100x140 a parete;
  - Cm 140x200 a parete;
  - Cm 140x200 su pali;
  - Cm 300x200 a parete;
  - Cm 300x200 su pali.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

2. Gli impianti dovranno risultare uguali ai modelli scelti dall'Amministrazione.
3. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati con struttura di sostegno in profilati metallici protetti dalla corrosione e verniciati, con procedimenti che assicurino assenza di manutenzione, nel colore RAL 7012 grigio. I pannelli di supporto dei manifesti saranno realizzati con materiali protetti dalla corrosione o inossidabili (lamiera zincata, alluminio, acciaio inox, derivati plastici) e saranno fissati alla struttura con sistemi che ne rendano agevole la rimozione per esigenze di manutenzione o sostituzione.

### **Art. 8 - Impianti di affissione nel centro storico**

1. Nel centro storico l'installazione di nuovi impianti e la sostituzione di quelli esistenti con le tipologie previste dal Piano avverranno in modo da garantire la salvaguardia dell'ambiente storico.

### **Art. 9 - Reclami**

1. Gli eventuali reclami inerenti lo svolgimento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, devono essere presentati per iscritto nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo agli uffici di effettuare i necessari accertamenti.
2. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.

### **Art. 10 - Modalità per lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Tutto il materiale da affiggere (istituzionale e commerciale) deve essere consegnato al Comune o all'impresa che gestisce la pubblicità, se l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno affidare ad un concessionario la gestione del servizio e/o dell'imposta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'affissione, unitamente ad una copia in più, che sarà trattenuta



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**

**- Provincia di Vicenza -**

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

dall'Ufficio competente. Le affissioni saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta e la data di ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. Per quanto riguarda specificatamente le affissioni di carattere commerciale, esse non potranno superare, nella quantità, il numero di 50 fogli per singola commissione e la superficie complessiva del 50% degli spazi destinati a tale tipo di affissioni.
3. Nei periodi di propaganda elettorale ed altre consultazioni, una parte degli spazi dovrà essere messa a disposizione alle affissioni previste dalla legge vigente in materia elettorale.
4. Tutto il materiale esposto dovrà contenere il timbro delle affissioni indicante il periodo di fine esposizione del materiale affisso anche nei casi dell'esenzione del diritto.
5. Non si assicura l'affissione del materiale arrivato in ritardo dopo il decimo giorno antecedente la data prevista per l'affissione.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **CAPO III - CARTELLI PUBBLICITARI**

### **Art. 11 - Definizione e dimensionamento**

1. Sono cartelli pubblicitari i manufatti bidimensionali supportati da idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce realizzate con pannello serigrafato o simile, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta disciplinati dal Capo I del Piano. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta. Risultano, conseguentemente, compresi in questa definizione i manufatti:

- conten

- che no

- riserva

- installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della attività oggetto di pubblicità.

In ragione del carattere di non temporaneità del messaggio lo stesso non può essere sostituito se non dopo un periodo di almeno tre mesi di esposizione.

2. I cartelli pubblicitari possono essere installati lungo le strade dell'intero territorio comunale ad esclusione delle zone soggette a vincolo paesaggistico o nei pressi degli immobili aventi interesse culturale.
3. Sono vietate le installazioni di cartelli di tipo immobiliare di vendita o di affitto installati fuori dall'area di pertinenza del cantiere. Queste tipologie dovranno trovare collocazione solo nell'ambito del cantiere e non più di un cartello per via.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **Art. 12 - Tipologie di cartelli pubblicitari caratteristiche e materiali**

1. I cartelli pubblicitari devono avere le seguenti caratteristiche: le strutture di sostegno devono essere realizzate in profilati metallici adeguatamente protetti dalla corrosione e verniciati nel colore RAL 7012 grigio, la sagoma deve risultare essenziale e devono essere sorretti, se possibile, da un solo supporto verticale.
2. I mezzi pubblicitari non ricadenti su suolo privato, avranno una concessione all'installazione dell'impianto e una autorizzazione all'installazione del cartello sovrapposto; è indispensabile rilasciare un unico atto "concessorio ed autorizzativo" per la collocazione del mezzo pubblicitario. Per le successive sostituzioni di messaggio o di dimensioni del cartello su un impianto precedentemente concesso, è sufficiente presentare richiesta di autorizzazione alla sostituzione del cartello mantenendo inalterata la concessione dell'impianto; le tipologie dei cartelli dovranno essere compatibili con l'ambiente circostante e comunque rispettare le seguenti misure:
  - Cm 140x200;
  - Cm 200x140;
  - Cm 300x200;
  - Cm 170x230.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **CAPO IV - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

### **Art. 13 - Definizione degli altri mezzi pubblicitari**

1. I seguenti manufatti sono definiti altri mezzi pubblicitari o altri manufatti pubblicitari non compresi tra quelli di affissione e i cartelli pubblicitari:
  - Insegne di esercizio;
  - Preinsegne;
  - Tende e bacheche;
  - Impianti pubblicitari installati con carattere di provvisorietà in occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive ecc.;
  - Strutture di proprietà Comunale realizzate per la promozione di eventi di interesse culturale, turistico, sportivo ecc.;
  - Pubblicità diversa dall'affissione effettuata su strutture temporanee di cantieri edili;
  - Impianti pubblicitari di servizio o di arredo come orologi, transenne parapetonali ecc.;
  - Impianti pubblicitari a messaggio variabile.
2. Gli altri mezzi pubblicitari sopra esposti rimangono esclusi dai limiti quantitativi e dai criteri tipologici indicati nel presente Piano; sono pertanto soggetti soltanto alle disposizioni e limitazioni previste dalla normativa del Codice della Strada e del Regolamento di Pubblicità.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## **CAPO V - NORME FINALI**

### **Art. 14 - Autorizzazione all'installazione**

1. L'installazione di qualunque impianto, mezzo, o manufatto pubblicitario è subordinata al rilascio di autorizzazione o concessione secondo le procedure e le norme previste dal presente Regolamento. La dichiarazione di inizio installazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 507/93 non è sostitutiva di detta autorizzazione.
2. Per i mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs 285/92, è dovuto il corrispettivo di cui all'art. 27 del medesimo decreto e dall'art. 53 del D.P.R. 495/92. Le misure del corrispettivo sono fissate con apposita delibera comunale e aggiornate annualmente. Se l'Amministrazione non interviene con apposita delibera per aggiornare detto importo, si intende confermato quello già in essere.

### **Art. 15 - Quadro normativo di riferimento**

1. Le norme contenute nel presente Piano hanno come riferimento la normativa nazionale vigente, in particolare: il D.Lgs 285/92 (nuovo Codice della Strada); il D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada); il D.Lgs 507/93 (per la parte di esso riguardante l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni); il D.Lgs 42/04 (Codice dei Beni culturali).

### **Art. 16 - Norma transitoria**

1. Tutti gli impianti pubblicitari, diversi da quelli per le pubbliche affissioni per i quali la sostituzione è disciplinata dal presente regolamento, se in regola con le disposizioni del Codice



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

della Strada e dei vigenti regolamenti comunali, possono essere adeguati quanto alle tipologie e dimensioni previsti dal presente Piano, entro 3 anni dalla data della sua approvazione.

2. Per gli impianti di proprietà privata utilizzati per affissioni dirette, posti in area privata, è consentito il loro uso per un periodo temporaneo di anni tre dall'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale periodo gli impianti dovranno essere rimossi e non più ricollocati.
3. Per gli impianti di proprietà privata utilizzati per affissioni dirette, posti in area pubblica, è consentito il loro uso per un periodo temporaneo di anni tre dall'entrata del presente regolamento dietro il versamento della TOSAP. Trascorso tale periodo gli impianti potranno essere mantenuti, ma pagando un corrispettivo pari a quello risultante dalla procedura competitiva indetta per la concessione del servizio di gestione degli spazi per le affissioni dirette.

## **Art. 17 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

## **ALLEGATO A**

Le strade che appartengono alla categoria speciale ai fini dell'imposta di pubblicità e pubbliche



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
**- Provincia di Vicenza -**  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

affissioni sono:

1... Monticello Conte Otto – capoluogo: Via Roma, Via F.lli Vianello Moro, , Via Nicolosi, Via Ca' dell'Oro, Via Bosco;

2... Vigardolo: Piazzale Italia, Via San Floriano, Via Spine, Via Colombaretta, Via S. Gaetano Thiene, Via Mameli;

3... Cavazzale: Piazza Trieste, Via Chiesa, Via G. Roi, area Stazione Ferroviaria, Via A. Moro, Via Volta, Via L. Da Vinci, Via Rossini, Via Don L. Sturzo.

Le rimanenti strade appartengono alla categoria normale.



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

## INDICE

TITOLO I - .....	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento.....	2
Art. 2 - Classificazione del Comune .....	2
Art. 3 - Categoria delle località e maggiorazione .....	2
Art. 4 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.....	2
Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni .....	3
Art. 6 - Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento di autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari. ....	3
Art. 7 - Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari.....	3
Art. 8 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni .....	3
Art. 9 - Impianti per affissioni dirette .....	4
Art. 10 - Piano generale degli impianti .....	4
Art. 11 - Pubblicità abusiva.....	4
Art. 12 - Autorizzazioni .....	5
Art. 13 - Divieti e limitazioni.....	5
Art. 14 - Rimozione materiale abusivo .....	5
Art. 15 - Revoca della concessione o autorizzazione.....	6
Art. 16 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.....	6
Art. 17 - Pubblicità effettuata nell'ambito dei cantieri .....	6
Art. 18 - Controllo e verifiche del materiale esposto.....	6
Art. 19 - Sanzioni e contenzioso .....	7
Art. 20 - Responsabilità del Comune .....	7
Art. 21 - Norme transitorie.....	7
CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' .....	8
Art. 22 - Disposizioni generali .....	8
Art. 23 - Domanda di autorizzazione .....	8
Art. 24 - Durata dell'autorizzazione .....	9
Art. 25 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	9
Art. 26 - Disposizioni regolamentari.....	10
Art. 27 - Pagamento e rimborso dell'imposta, denuncia di cessazione .....	10
Art. 28 - Riduzioni imposta.....	10
Art. 29 - Esenzioni dell'imposta .....	11
Art. 30 - Decadenza dell'autorizzazione.....	11



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
- Provincia di Vicenza -  
36010 Via Roma 1  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17

CAPO III .....	12
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICO O DI USO PUBBLICO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	12
Art. 31 - Classificazione dei mezzi pubblicitari.....	12
Art. 32 - Criteri generali per l'installazione degli impianti pubblicitari e la loro manutenzione. .....	12
Art. 33 - Collocamento di insegne .....	13
Art. 34 - Farmacie .....	13
Art. 35 - Zone artigianali commerciali ed industriali.....	13
Art. 36 - Targhe professionali .....	14
Art. 37 - Tende solari installate nelle sedi di attività economiche.....	14
Art. 38 - Vetrotanie .....	14
Art. 39 - Impianti pubblicitari di servizio .....	14
Art. 40 - Striscioni ed altri mezzi simili.....	15
Art. 41 - Locandine .....	15
Art. 42 - Volantinaggio .....	15
Art. 43 - Pubblicità fonica.....	16
Art. 44 - Pubblicità permanente sui veicoli.....	16
Art. 45 - Pubblicità temporanea sui veicoli.....	17
Art. 46 - Istanze particolari .....	17
TITOLO II - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.....	18
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	18
Art. 1 - Oggetto e finalità .....	18
Art. 2 - Zonizzazione .....	18
Art. 3 - Classificazione dei mezzi pubblicitari regolati dal piano generale degli impianti.....	18
CAPO II - IMPIANTI DI AFFISSIONE .....	20
Art. 4 - Definizione e quantificazione degli impianti di pubbliche affissioni.....	20
Art. 5 - Definizione e quantificazione degli impianti privati per affissione diretta .....	20
Art. 6 - Sostituzione degli impianti esistenti.....	21
Art. 7 - Tipologie di impianti per le affissioni caratteristiche e materiali.....	21
Art. 8 - Impianti di affissione nel centro storico .....	22
Art. 9 - Reclami.....	22
Art. 10 - Modalità per lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni.....	22
CAPO III - CARTELLI PUBBLICITARI.....	24
Art. 11 - Definizione e dimensionamento .....	24
Art. 12 - Tipologie di cartelli pubblicitari caratteristiche e materiali .....	25
CAPO IV - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.....	26
Art. 13 - Definizione degli altri mezzi pubblicitari.....	26
CAPO V - NORME FINALI .....	27
Art. 14 - Autorizzazione all'installazione .....	27
Art. 15 - Quadro normativo di riferimento .....	27
Art. 16 - Norma transitoria.....	27
Art. 17 - Entrata in vigore .....	28



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**

**- Provincia di Vicenza -**

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000  
IQ-0404-17